COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.3.2004
COM(2004) 178 definitivo

2004/0061 (CNS)
2004/0062 (CNS)
2004/0063 (CNS)

C6-0011-12-13/04

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativa alla presentazione di una proposta di direttiva e di due proposte di raccomandazione volte ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

(presentate dalla Commissione)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativa alla presentazione di una proposta di direttiva e di due proposte di raccomandazione volte ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

1. PRESENTAZIONE GENERALE

1.1 Promuovere la ricerca per diventare l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo

Fin dalla sua creazione, ad opera della Commissione, nel gennaio 2000 lo spazio europeo della ricerca[1] costituisce l'asse centrale della politica dell'Unione europea in materia di ricerca. Dopo la sua approvazione nel corso del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, tale spazio è diventato una componente fondamentale del nuovo obiettivo strategico che l'Unione europea si è posta per il prossimo decennio: diventare l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. La realizzazione di tale obiettivo necessita di una strategia globale che prepari il passaggio ad una società e a un'economia fondate sulla conoscenza. Uno degli strumenti privilegiati per la sua attuazione è il sostegno concesso alla mobilità dei ricercatori come ha sottolineato, tra l'altro, una risoluzione del Consiglio del 10 dicembre 2001. Nelle conclusioni di Lisbona il Consiglio europeo ha "invitato il Consiglio e la Commissione, eventualmente insieme agli Stati membri, a prendere opportune misure per eliminare, entro il 2002, gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori in Europa e per attirare e trattenere in Europa i ricercatori di alto livello"[2]. Tale volontà è stata ribadita nelle conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2000 che invitano gli Stati membri a potenziare, in cooperazione con la Commissione, le azioni avviate per proseguire lo sviluppo dello spazio europeo della ricerca segnatamente "agevolando e continuando ad agevolare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori provenienti da paesi terzi". Tale preoccupazione è condivisa anche dal Parlamento europeo, segnatamente in una relazione del 9 maggio 2000[3] e in una risoluzione del 18 maggio 2000[4].

1.2 Favorire la mobilità dei ricercatori nell'era della globalizzazione

La mobilità dei ricercatori costituisce un elemento fondamentale per l'acquisizione e il trasferimento delle conoscenze. La globalizzazione dell'economia, sempre più fondata sulla conoscenza, attribuisce un ruolo sempre più importante alla dimensione internazionale della scienza. Tale circostanza, come ha ribadito la comunicazione della Commissione su "La dimensione internazionale dello spazio europeo di ricerca"[5] è anche un elemento fondamentale del sesto programma quadro di azioni

---

1 COM (2000) 6 del 18.1.2000.

2 Punto 13 delle conclusioni.

3 Relazione sulla comunicazione della Commissione «Verso uno spazio europeo di ricerca» (A5-0131).

4 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione «Verso uno spazio europeo della ricerca» (A5-0131/2000), pag. 40.

5 COM(2001)346 del 25 giugno 2001.

comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione[6], e più segnatamente del programma specifico sullo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione[7], che ha dato un forte impulso alla mobilità, incoraggiando sia la mobilità dei ricercatori europei in altre parti del mondo che l'ammissione e il trasferimento di ricercatori di paesi terzi nell'Unione europea. Tale nuova dimensione della ricerca è stata caratterizzata da un'apertura sostanziale delle possibilità offerte ai cittadini di paesi terzi per partecipare al sesto programma quadro. L'apertura ai ricercatori di paesi terzi è stata percepita come un elemento fondamentale del ruolo futuro di polo di ricerca dell'Unione europea e della sua capacità di attirare ricercatori di tutto il mondo.

1.3 Necessità di disporre, entro il 2010, di 700 000 ricercatori

Con l'attività "Risorse umane e mobilità"[8] del sesto programma quadro di ricerca, la Commissione stanzia fino a 1,6 miliardi di euro per azioni in favore della formazione, della mobilità e dell'evoluzione della carriera dei ricercatori. Si tratta di un'impostazione che nasce dalla constatazione che l'Unione europea avrà bisogno, entro il 2010, di 700 000 ricercatori supplementari per realizzare l'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo di Barcellona, di stanziare il 3% del PIL degli Stati membri per attività di ricerca e di sviluppo tecnologico[9] prima della fine del decennio. Si tratta di un'esigenza che deve essere soddisfatta mediante una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani i settori scientifici dell'istruzione, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori nell'ambito dell'Unione europea e aumentino le opportunità in materia di formazione e di mobilità. Tuttavia, poiché è probabile che l'Unione europea non troverà al proprio interno tale numero considerevole di ricercatori, occorrono misure per attirare anche i ricercatori di paesi terzi.

1.4 Uno strumento triplice

La presente iniziativa della Commissione prevede una proposta di direttiva e due proposte di raccomandazione del Consiglio. La prima raccomandazione intende portare gli Stati membri ad adottare molto rapidamente un certo numero di misure pratiche dal momento che il processo per l'applicazione di una direttiva dura diversi anni e che l'adozione della direttiva non basta da sola a rispondere entro i termini stabiliti agli obiettivi del Consiglio di cui sopra. La raccomandazione permetterà di anticipare, su alcuni punti, il recepimento della direttiva chiedendo agli Stati membri di attuare misure che vadano nello stesso senso della direttiva e che facilitino successivamente la sua applicazione. D'altro canto, la presentazione di questa raccomandazione si giustifica indipendentemente dalla direttiva in quanto essa affronta temi come il ricongiungimento familiare e la cooperazione operativa che non vengono trattati nella proposta di direttiva. Una seconda raccomandazione tratta la questione più specifica dei visti per soggiorni brevi per rispondere alle esigenze particolari dei ricercatori che sono invitati ad intervenire, nell'ambito delle loro attività, a conferenze e congressi.

---

6 GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.
7 GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.
8 GU L 294 del 29.10.2002, pag. 50.
9 Comunicazione "Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa" del 30 aprile 2003, COM(2003) 226.

1.5 Promuovere la cooperazione con i paesi terzi

L'ammissione al proprio interno di un maggior numero di ricercatori di paesi terzi gioverà all'Unione europea, in particolare permetterà di moltiplicare le reti di cooperazione e di partenariati scientifici a livello mondiale. Questa volontà di favorire l'ammissione e la mobilità dei ricercatori dovrà d'altra parte tenere conto della necessità di prevedere misure d'accompagnamento per evitare che si sviluppino nuove forme di fuga dei cervelli a scapito dei paesi meno sviluppati. Oltre alle misure relative alla politica dei visti per soggiorni brevi introdotte nella raccomandazione per favorire la mobilità internazionale dei ricercatori e l'invito rivolto agli Stati membri affinché vigilino sulla coerenza delle loro azioni al fine di favorire le attività e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nell'Unione europea e di lottare contro la fuga di cervelli a scapito dei paesi emergenti o in via di sviluppo, devono essere studiate altre misure nell'ambito della cooperazione con i paesi di origine, che è considerata - nelle conclusioni del vertice di Tampere – uno degli elementi necessari ai fini di una politica globale delle migrazioni. La Comunità ha già deciso di finanziare, nel sesto programma quadro di ricerca, i meccanismi per la reintegrazione dei ricercatori nel loro Stato d'origine, quando provengono da paesi in via di sviluppo o in transizione[10]ed esaminerà la possibilità di adottare altre misure per favorire lo sviluppo di "diaspore scientifiche" che riuniscano i ricercatori espatriati che operano per lo sviluppo del loro paese d'origine nei settori scientifici, tecnici e dell'istruzione superiore. La riflessione su questo tema è progredita a livello europeo con la comunicazione della Commissione "L'integrazione delle questioni legate alle migrazioni nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi" del 3 dicembre 2002[11] sulla base della quale il Consiglio ha adottato, il 19 maggio 2003, alcune conclusioni sulla questione delle migrazioni e dello sviluppo invitando la Commissione a presentare per la fine del 2004 una relazione e proposte concrete.

2. GENESI E COMPATIBILITÀ DELLE PROPOSTE CON LE ALTRE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE

2.1. Le proposte sono in linea con la politica europea in materia di ricerca

La necessità di una maggiore apertura dei programmi di ricerca ai cittadini di paesi terzi è stata discussa appena creato lo spazio europeo della ricerca. In seguito al mandato attribuito al Consiglio europeo di Lisbona, la Commissione ha messo insieme, nel corso del 2000, un gruppo di esperti di alto livello cui ha affidato l'incarico di individuare gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori e di formulare delle proposte per eliminarli. Sulla base della relazione del gruppo presentata in data 4 aprile 2001[12] la Commissione ha adottato, in data 20 giugno 2001, una comunicazione che propone una "Strategia in favore della mobilità all'interno dello spazio europeo della ricerca"[13] in cui formula una serie di proposte concrete, di cui alcune relative ad aspetti giuridici e normativi, e segnatamente l'idea di istituire un permesso di soggiorno specifico per i ricercatori di paesi terzi. L'attuazione di questa comunicazione ha portato ad una stretta cooperazione tra la Commissione e i ministeri della Giustizia o degli Interni degli Stati membri. Sulla base delle risposte

---

10 Azioni Marie Curie «Risorse umane e mobilità».

11 COM (2002) 703.

12 http//europa.eu.int/comm/research/fp5/pdf/finalreportmobilityhleg.pdf

13 COM (2001) 331.

ad un questionario destinato agli Stati membri e ai paesi candidati che hanno fatto riscontrare che nove Stati membri su quindici avevano adottato misure finalizzate ad agevolare l'ammissione dei ricercatori di paesi terzi ma che soltanto due di loro avevano istituito una procedura di ammissione specifica, la Commissione ha realizzato delle missioni esplorative complementari in alcuni Stati membri nel corso del 2003. Ciò ha reso possibile alla Commissione proporre una serie di opzioni politiche che sono confluite nelle presenti proposte di direttiva e di raccomandazione dopo essere state discusse con gli esperti degli Stati membri.

2.2. Proposte che integrano gli strumenti della politica europea in materia di immigrazione

Nella comunicazione "Politica comunitaria in materia di immigrazione" del 22 novembre 2000[14], la Commissione si mostra apertamente favorevole a una riapertura controllata dei canali dell'immigrazione legale in funzione di diversi parametri e a seconda delle categorie di migranti prese in considerazione. In tali parametri si tiene conto delle esigenze degli Stati membri. Si tratta di una politica molto opportuna nel caso dei ricercatori che costituiscono una categoria particolare di migranti altamente qualificati di cui l'Unione europea ha una grande necessità e dalla cui presenza ricaverà il massimo profitto. I ricercatori, che sono tra i cittadini che, per motivi professionali, si spostano frequentemente e soggiornano per periodi più o meno brevi in diversi Stati nel corso della loro carriera, si avvantaggeranno dei progressi della politica europea in materia di migrazione. Lo stesso vale per il visto di tipo uniforme per soggiorni di breve durata – che permette loro di spostarsi liberamente nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi – nonché per il diritto di soggiorno negli altri Stati membri che la direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo riconosce a determinate condizioni ai cittadini di paesi terzi dopo cinque anni di soggiorno legale[15].

Si fa tuttavia sentire l'esigenza di norme comunitarie specifiche per l'ammissione e la mobilità dei ricercatori dei paesi terzi al fine di affrontare le sfide cui l'Unione europea si trova di fronte in materia di ricerca. La proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un'occupazione dipendente o dell'esercizio di un'attività economica indipendente ha d'altronde previsto l'adozione di disposizioni comunitarie specifiche per i ricercatori[16]. La possibilità per i ricercatori di paesi terzi ammessi nell'Unione europea di ricongiungersi con i propri familiari costituisce un aspetto molto importante della problematica della mobilità. Dal momento che il ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi è l'oggetto di una direttiva adottata dal Consiglio il 22 settembre 2003[17], tale aspetto non viene trattato nella proposta di direttiva ma nella prima proposta di raccomandazione. La presente iniziativa integra la proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato[18] che concerne

---

14 COM (2000) 757.

15 Cfr. il cap.III – dedicato al diritto di soggiorno negli altri Stati membri – della direttiva 2003/109 del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GUCE L 16 del 23.01.2004, pag. 44).

16 COM(2001)386 (GUCE C 332 del 27.11.2001, pag. 248).

17 Direttiva 2003/86 del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GUCE L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

18 COM(2002)548 (GU C 45 del 25 febbraio 2003, pag. 18).

coloro i quali si iscrivono a un istituto di insegnamento superiore nell'Unione europea per svolgere una tesi di dottorato. I dottorandi costituiscono quindi una categoria particolare di ricercatori e sono esclusi dal campo di applicazione della presente proposta tranne quando fanno parte del personale di ricerca del loro organismo di accoglienza ad altro titolo (per esempio, se beneficiano di un contratto di lavoro per realizzare la loro tesi). Quindi tutti i ricercatori di paesi terzi che potrebbero essere ammessi nell'Unione europea sono coperti da iniziative legislative, dal momento che la Commissione si era impegnata a farlo in seguito agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo per quanto riguarda i ricercatori non retribuiti[19] nella risoluzione legislativa del 3 giugno 2003 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato[20].

---

[19] Un ricercatore non retribuito rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora disponga delle risorse sufficienti per provvedere alle proprie necessità e alle spese di di soggiorno conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, punto b). Ciò vale segnatamente per gli studenti iscritti ad un corso di dottorato presso un istituto di insegnamento superiore del loro paese di origine che si rechino in altri paesi dell'Unione europea per effettuare una parte delle loro ricerche.

[20] PE 332.951, pag. 46.

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

RELAZIONE

1. PRESENTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

La proposta di direttiva, che intende istituire una procedura specifica per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, è incentrata sui seguenti elementi:

1.1. Il ruolo centrale degli organismi di ricerca

Come già avviene in un certo numero di Stati membri, potrebbe essere istituito un meccanismo specifico di ammissione per i ricercatori di paesi terzi la cui peculiarità sarebbe di affidare agli istituti di ricerca, preventivamente autorizzati, un ruolo nella procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, allo scopo di facilitare l'ammissione e la mobilità dei ricercatori, sollevando le autorità degli Stati membri competenti in materia d'immigrazione dal compito di verificare se il progetto di ricerca è credibile, in particolare quanto alle condizioni di ordine finanziario, e se la persona possiede le qualità necessarie per condurlo a termine. Questo compito dovrebbe essere attribuito agli istituti di ricerca, che svolgerebbero in tal modo un ruolo essenziale nella procedura di ammissione firmando con il cittadino dei paesi terzi interessato una convenzione d'accoglienza che garantirebbe allo stesso tempo la sua attitudine a condurre a termine le ricerche previste e le condizioni, in particolare d'ordine finanziario, nelle quali queste si svolgerebbero. Il meccanismo della convenzione di accoglienza ricorda la procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno che la Commissione ha già proposto per gli studenti e gli scambi tra scuole[21] ma si differenzia da essa in quanto costituisce in realtà l'avvio della procedura di ammissione. Come indica la stessa denominazione, si tratterebbe di un atto giuridico di natura contrattuale con il quale, da un lato, l'organismo si impegnerebbe ad accogliere il ricercatore, e dall'altro, quest'ultimo si impegnerebbe a concludere il progetto di ricerca, secondo le condizioni previste e con riserva del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle autorità competenti in materia d'immigrazione. Non determinerebbe invece lo statuto giuridico del ricercatore nei confronti dell'organismo d'accoglienza, che sarebbe disciplinato da un altro atto giuridico, secondo i casi un contratto di lavoro, la concessione di una borsa, ecc..

1.2. La ripartizione dei ruoli tra gli istituti di ricerca e gli Stati membri

La procedura di ammissione prevista non pregiudica le prerogative delle autorità competenti in materia d'immigrazione, il cui intervento resterebbe indispensabile per l'ammissione di un ricercatore. Occorre dunque determinare chiaramente i ruoli rispettivi dell'istituto di ricerca d'accoglienza e dell'autorità competente degli Stati membri. L'istituto di ricerca è incaricato di verificare le condizioni da soddisfare per poter firmare una convenzione d'accoglienza: potrebbe trattarsi di un progetto di

---

[21] Cfr. l'articolo 21 della proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002)548 del 7 ottobre 2002, GU C 45 del 25 febbraio 2003, pag. 40).

ricerca conforme alle esigenze di cui all'articolo 5 ed accettato dall'istituto di accoglienza, del possesso da parte del ricercatore di risorse sufficienti, di un'assicurazione-malattia per la durata del soggiorno, nonché del rilascio, da parte dell'istituto di ricerca, di un documento di assunzione a carico delle spese di soggiorno, delle spese sanitarie e di quelle relative al viaggio di ritorno del ricercatore. Gli Stati membri verificano l'identità del cittadino di un paese terzo ed i suoi documenti di viaggio, si assicurano che non vi siano minacce per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. Tali minacce non riguardano soltanto la persona dei cittadini di paesi terzi, ma anche l'oggetto delle ricerche che si propongono di svolgere, quando si tratta, per esempio, di lavori che potrebbero essere delicati dal punto di vista militare ed essere pertanto considerati una minaccia per l'ordine pubblico. Inoltre, gli Stati membri verificano che sia stata firmata una convenzione di accoglienza che risponda alle esigenze dell'articolo 5, paragrafo 2 e che l'istituto di accoglienza si impegni per l'assunzione a carico del ricercatore. Gli Stati membri hanno il potere di verificare se la convenzione di accoglienza è stata firmata dall'istituto di ricerca nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5, segnatamente per quanto riguarda le risorse finanziarie e l'assicurazione malattia del ricercatore. Dal momento che l'obiettivo è di semplificare la procedura, tale duplice controllo delle condizioni previste dall'articolo 5 dovrà essere effettuato dagli Stati membri solo in casi eccezionali o problematici. La procedura di ammissione si basa sui rapporti di fiducia intavolati tra gli Stati membri e gli istituti di ricerca.

1.3. La responsabilizzazione degli istituti di ricerca

Gli istituti di ricerca autorizzati ad utilizzare la procedura specifica di ammissione sono stati definiti soprattutto in funzione delle necessità dell'Unione europea in materia di ricerca. Dal momento che lo sforzo da compiere per raggiungere l'obiettivo del 3% di investimento del PIL nella ricerca riguarda soprattutto il settore privato[22], è necessario coinvolgerlo. Occorre pertanto intendere per istituto di ricerca qualsiasi tipo di istituto o di impresa, pubblico o privato, che effettui ricerche, come un'università, un laboratorio, un centro di ricerca, una fondazione, un'impresa, un'organizzazione internazionale o un'organizzazione non governativa, ecc.. Le prerogative accordate agli istituti di ricerca e la loro collaborazione con le autorità competenti in materia d'immigrazione impongono l'adozione di misure che ne garantiscano l'affidabilità e li responsabilizzino per l'assolvimento del loro compito. A tale riguardo, gli organismi dovrebbero ottenere un'autorizzazione prima di poter utilizzare la procedura specifica. Sono previste modalità di approvazione diverse a seconda che la loro missione consista in un'attività di ricerca svolta a titolo principale o complementare, mentre viene posta una condizione supplementare nel caso delle imprese private, per limitare i rischi di una cattiva utilizzazione della procedura. La direttiva prevede che, in cambio delle prerogative di cui gode, l'istituto di ricerca sia finanziariamente responsabile per le spese di soggiorno, le spese sanitarie e quelle relative al rimpatrio del ricercatore qualora quest'ultimo ricadesse a carico dello Stato d'accoglienza o continuasse a restare illegalmente nell'Unione europea dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno. Essa prevede, inoltre, che gli Stati membri possano rifiutare il rinnovo o il ritiro dell'autorizzazione ad un istituto di ricerca che non soddisfi più le condizioni imposte o che abbia firmato convenzioni di ricerca con

---

[22] Comunicazione della Commissione "Più ricerca per L'europa - Obiettivo: 3% del PIL" (COM(2002)499) e documento di lavoro dei servizi della Commissione alla base della comunicazione (SEC(2002)929) dell'11 settembre 2002.

persone che non soddisfano le condizioni di ammissione, che hanno approfittato dello statuto di ricercatore per lavorare a titolo diverso dal loro progetto di ricerca o che hanno continuato a soggiornare illegalmente nell'Unione europea alla scadenza del loro permesso di soggiorno.

1.4. Una concezione ampia della nozione di ricercatore, imperniata sulle necessità dell'Unione europea

Considerato che l'Unione europea scarseggerà fortemente di ricercatori nei prossimi anni, non sarebbe certamente opportuno limitare la procedura alle persone che già svolgono la professione di ricercatori nel loro paese d'origine. Sarebbe invece utile porre l'accento sull'oggetto dell'ammissione, ossia il progetto di ricerca, in modo che l'Unione europea possa accogliere temporaneamente come ricercatori dei professionisti o esperti di alto livello, che tuttavia non esercitano necessariamente la professione di ricercatore nel loro paese d'origine, oppure giovani laureati, di cui l'Unione europea ha bisogno, in particolare nel campo delle scienze esatte. Le qualificazioni delle persone di cui sarebbe sollecitata l'ammissione, e l'interesse scientifico delle ricerche previste, sarebbero di norma valutate esclusivamente dagli istituti di ricerca nel rispetto delle esigenze minime fissate al riguardo dalla proposta, cioè il possesso di un diploma universitario di secondo ciclo[23] e la presentazione dettagliata di un progetto che precisi l'oggetto delle ricerche, la loro durata ed il loro finanziamento. La direttiva prevede che il suo campo di applicazione possa essere esteso ai cittadini che potrebbero essere ammessi al fine di dare corsi in un istituto d'istruzione superiore per consolidare le pratiche degli Stati membri interessati.

1.5. Un permesso di soggiorno indipendente dallo statuto del ricercatore

Oltre alla rapidità della procedura di ammissione, uno degli altri grandi vantaggi che questo sistema procurerebbe ai ricercatori di paesi terzi ed agli istituti di ricerca sarebbe la semplificazione delle condizioni in virtù delle quali potrebbero essere ammessi come migranti. La Commissione aveva rilevato nel 1996, nel suo Libro verde "Istruzione - formazione - ricerca, gli ostacoli alla mobilità transnazionale", che una delle difficoltà incontrate dai ricercatori consiste nella diversità degli status che possono vedersi attribuire (lavoratori dipendenti o autonomi, studenti, borsisti, ecc.)[24]. La presente direttiva, pur non mettendo fine a tale diversità per quanto riguarda lo status sociale o fiscale dei ricercatori nel diritto interno degli Stati membri, armonizza comunque il loro status nel diritto in materia di stranieri. Propone, infatti, di istituire una procedura di ammissione specifica per i ricercatori, grazie alla quale possano essere ammessi i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dalla natura della loro relazione giuridica (contratto di lavoro, borsista, ecc.)[25] con l'istituto di ricerca che li accoglie. Di conseguenza, i ricercatori ammessi in base ad un contratto di lavoro non devono più ottenere permessi di lavoro negli Stati membri che nel loro caso li esigano ancora, quando invece le circostanze non lo giustifichino più per il settore della ricerca. Analogamente, considerate le esigenze dell'Unione europea, qualsiasi forma di quote imposta dagli Stati membri che limiti il numero di ricercatori da ammettere sulla base della presente direttiva non è compatibile con

---

23 Vale a dire una laurea nel senso che tale termine riveste nel contesto del processo di Bologna relativo all'armonizzazione degli studi in Europa.

24 COM(1996)462 del 2.10.1996, pag. 11.

25 Ad eccezione dello statuto di studente dottorando che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

quest'ultima. È opportuno ricordare che continuerebbero ad esistere parallelamente alla nuova procedura di ammissione specifica le trafile tradizionali di ammissione dei ricercatori (lavoratore dipendente o autonomo, studente, tirocinante, borsista, ecc.), che potrebbero essere utilizzate dagli istituti di ricerca o dai cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni previste dal sistema.

1.6. La mobilità dei ricercatori nell'Unione europea

Occorre promuovere la mobilità al fine di permettere ai cittadini di paesi terzi di proseguire il loro progetto di ricerca in altri Stati membri senza scontrarsi con difficoltà di ammissione. La direttiva prevede, da una parte, che il ricercatore possa, munito del permesso di soggiorno e di un passaporto o documento di viaggio, proseguire, nel periodo di validità del suo permesso di soggiorno, le attività connesse al suo progetto di ricerca in un secondo Stato membro, fermo restando il rispetto dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e salute pubblica. Dall'altra, qualora egli desideri recarsi in un secondo Stato membro nell'ambito di un altro progetto di ricerca, la direttiva contiene una disposizione volta a garantire che il ricercatore non sia costretto, come potrebbe accadere, a rientrare nel proprio paese di origine per presentare una domanda di proroga del soggiorno nell'altro Stato membro. La procedura di ammissione semplificata prevista dalla presente direttiva può essere facilmente riavviata presso lo Stato membro sul territorio in cui il ricercatore intende prolungare le sue ricerche, mediante la firma di una nuova convenzione d'accoglienza; in tali casi gli Stati membri saranno logicamente inclini a fare controlli meno severi dal momento che uno di essi ha già effettuato un controllo precedentemente. La procedura specifica istituita con la presente direttiva potrà essere utilizzata anche dai cittadini di paesi terzi che risiedono già nell'Unione europea, compresi i residenti di lunga durata. Questi ultimi non sono stati esclusi dal campo di applicazione poiché le condizioni previste dalla direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[26], che attribuisce il diritto di soggiorno negli altri Stati membri, sono meno favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva.

1.7. Une procedura semplificata e accelerata

La proposta autorizza la presentazione di una domanda di permesso di soggiorno sul posto quando il cittadino di un paese terzo si trova già sul territorio dello Stato membro ospitante, a condizione che tale presenza sia legale. La procedura di ammissione ha la flessibilità necessaria per consentire ai ricercatori di passare da un soggiorno breve ad uno lungo. La proposta lascia agli Stati membri la scelta di decidere se la domanda di permesso di soggiorno debba essere presentata dal ricercatore o dall'istituto di ricerca; tale ultima possibilità è prevista in virtù del ruolo loro attribuito nella procedura di ammissione dal momento che il permesso di soggiorno sarà alla fine rilasciato sempre al cittadino del paese terzo interessato che dovrà a tale scopo presentarsi personalmente presso l'autorità competente. Gli Stati membri dovranno rilasciare tale permesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il termine, più breve di quello previsto dalle altre direttive, si giustifica da una parte perché, nel caso dei ricercatori, le procedure di ammissione devono essere particolarmente rapide per restare interessanti, e dall'altra poiché il compito di

[26] Articolo 14 e ss.

controllo affidato agli Stati membri è semplificato dalla collaborazione a monte con gli istituti di ricerca.

Infine, per promuovere nei paesi terzi le possibilità di ricerca offerte in Europa, si invitano gli Stati membri ad impegnarsi ulteriormente per una maggiore trasparenza, in modo che sia possibile accedere dai paesi d'origine alle informazioni riguardanti la procedura di ammissione specifica. Tale compito degli Stati membri è facilitato dal sito Internet sulla mobilità dei ricercatori[27] che la Commissione ha aperto il 10 luglio 2003 in collaborazione con gli Stati membri ed i paesi terzi associati alla creazione dello spazio europeo della ricerca.

2. SCELTA DELLA BASE GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

2.1. La base giuridica della presente proposta di direttiva è stata determinata in relazione al suo obiettivo: regolamentare le condizioni e le procedure di ingresso e di soggiorno sul territorio degli Stati membri dei cittadini di paesi terzi ai fini di ricerca scientifica. Non si tratta quindi delle condizioni di ammissione negli istituti di ricerca che continuano ad essere sotto la responsabilità degli Stati membri e, spesso, degli istituti in questione. Conformemente alle modifiche introdotte nel trattato che istituisce la Comunità europea dal trattato di Amsterdam entrato in vigore il 1° maggio 1999, l'articolo 63, punto 3, lettera a) e punto 4 del trattato CE è stato scelto come base giuridica.

2.2. La presente proposta deve pertanto essere adottata secondo la procedura di cui all'articolo 67 del trattato CE: il Consiglio delibera all'unanimità dopo una consultazione con il Parlamento europeo. Dal momento che la proposta si basa sul titolo IV del trattato, la Danimarca non parteciperà alla sua adozione e non vi sarà vincolata poiché essa non sarà applicabile nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegata al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta non si applicherà neanche al Regno Unito e all'Irlanda in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda a meno che tali Stati non decidano diversamente secondo le modalità previste da detto protocollo.

3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

3.1. La Comunità europea non possiede competenze esclusive per quanto riguarda il titolo IV "Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone" del trattato CE. Pertanto, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, può intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere realizzati in maniera soddisfacente dagli Stati membri e possano invece essere meglio realizzati, per via delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, a livello comunitario, dal momento che l'azione della Comunità non può andare al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi del trattato.

---

[27] http//europa.eu.int/eracareers/index_en.cfmhttp://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm

3.2. La proposta di direttiva risponde a questi tre requisiti. L'obiettivo fissato dal Consiglio è di agevolare "l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi". Come si è già fatto presente al punto 2.1 soltanto 9 Stati membri hanno adottato misure volte ad agevolare l'ammissione dei ricercatori e due soltanto hanno istituito una procedura specifica di ammissione. Le misure prese da tali nove Stati membri presentano numerose disparità che possono ostacolare l'arrivo dei ricercatori di paesi terzi nell'Unione e la loro mobilità all'interno dell'Unione. Si rende necessaria un'armonizzazione delle misure. Tale armonizzazione deve essere effettuata in tempi rapidi per poter realizzare, entro i termini stabiliti, l'obiettivo del Consiglio di investire il 3% del PIL degli Stati membri nella ricerca. Considerata la situazione attuale, è probabile che l'azione degli Stati membri non porterà in tempo utile ad un ravvicinamento sufficiente delle norme di ammissione dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità europea.

3.3. La Commissione ritiene, pertanto, che sia opportuno, conformemente al principio di sussidiarietà, lasciare agli Stati membri la responsabilità di disciplinare come meglio credono le numerose questioni relative ai ricercatori di paesi terzi: le risorse finanziarie di cui i ricercatori devono disporre per poter essere ammessi non sono stabilite dalla direttiva; si chiede solo agli Stati membri di rendere pubblico l'importo minimo delle risorse mensili che essi fissano; la durata della validità del permesso di soggiorno può essere limitata ad un anno o adattata alla durata del progetto di ricerca, a seconda della volontà degli Stati membri. Si chiede agli Stati membri di stabilire se le domande di permesso di soggiorno debbano essere introdotte dagli istituti di ricerca o dai cittadini di paesi terzi; infine, essi possono affrontare le conseguenze dell'assenza di decisioni alla scadenza del termine di 30 giorni imposto loro per decidere in merito alle domande di ammissione. D'altro canto, gli Stati membri conservano il diritto di adottare disposizioni più favorevoli e in particolare di estendere il beneficio della procedura specifica per i ricercatori ai cittadini di paesi terzi al fine di impartire corsi negli istituti di insegnamento superiore. La proposta rinvia alla normativa o alla pratica amministrativa dello Stato membro interessato per quanto riguarda la definizione dei concetti di istituto di ricerca e di istituto di insegnamento superiore.

3.4. Dal momento che l'obiettivo principale è di contribuire a fare dell'Unione europea l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, l'azione deve svolgersi a livello comunitario.

3.5. Sulla base del principio di proporzionalità, la Commissione propone l'adozione di una direttiva e di una raccomandazione. La direttiva stabilisce in maniera giuridicamente vincolante dei grandi principi risolvendo in tal modo il problema delle disparità di cui sopra. Lascia, tuttavia, agli Stati membri la scelta degli strumenti più adeguati per la sua attuazione nel loro diritto interno in funzione del loro contesto nazionale.

Commento degli articoli

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1

La presente proposta si pone l'obiettivo di istituire una procedura specifica per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si recano nella Comunità europea per svolgere un progetto di ricerca per più di tre mesi. Tale procedura si applica solo nei casi coperti da una convenzione di accoglienza, sulla base della definizione dell'articolo 5, firmata con un istituto di ricerca autorizzato ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 2

Questa disposizione definisce, ove necessario, i concetti utilizzati nella proposta di direttiva. Le definizioni si ispirano a quelle già utilizzate in altri strumenti di diritto comunitario esistenti.

(a) Per "cittadini di paesi terzi" si intendono le persone che non possiedono la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea e gli apolidi, ai sensi della convenzione di New York del 28 settembre 2004.

(b) Per "ricercatori" si intendono i cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca nell'ambito della procedura definita dalla presente proposta anche quando le persone in questione non sono ricercatori. Essi devono però aver conseguito almeno un diploma di laurea di ciclo lungo ai sensi del processo di Bologna su uno spazio europeo dell'istruzione superiore. In linea di massima non è richiesto che tali persone abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equivalenza del loro diploma anche se tale condizione dovrà essere soddisfatta in taluni casi specifici (per esempio, nel caso di un medico chiamato a curare dei pazienti nell'ambito di un progetto di ricerca). La valutazione delle qualificazioni dei cittadini di paesi terzi avviene, di norma, presso l'istituto di ricerca di accoglienza.

(c) Per "ricerca" si intende la definizione che ne dà il manuale di Frascati[28]elaborato dall'OCSE per le indagini sulla ricerca e lo sviluppo sperimentale. Ai sensi di questa direttiva rientrano in questa definizione la ricerca di base e quella applicata, ma anche lo sviluppo sperimentale[29]. Essa deve servire da guida agli Stati membri per determinare se un organismo che chiede di essere autorizzato effettua bene la ricerca. È ovvio che essa attribuisce all'autorità competente un certo potere di valutazione. Per maggiori dettagli e spiegazioni si rinvia al manuale di Frascati. Questa definizione potrà servire anche da guida agli Stati membri nei casi in cui essi vogliano verificare che il progetto per il quale un istituto autorizzato ha firmato una convenzione di accoglienza costituisca un lavoro di ricerca.

---

[28] Edizione 2000, pag. 34.

[29] Si tratta di lavori sistematici fondati sulle conoscenze esistenti ottenute con la ricerca e/o l'esperienza pratica al fine di avviare la fabbricazione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, di scoprire nuovi procedimenti, sistemi e servizi o di migliorare considerevolmente quelli già esistenti (Manuale di Frascati, pag. 34).

(d) "Istituto di ricerca" è un concetto che va inteso nella sua accezione più ampia e comprende sia il settore pubblico che quello privato. Può trattarsi di un'università, una fondazione, un centro di ricerca, un laboratorio, un'impresa, un'organizzazione internazionale o non governativa. Ciò che è fondamentale è, da una parte, che l'istituto in questione svolga ricerche e, dall'altra, che ne sia autorizzato dallo Stato membro sul cui territorio è situato.

(e) Per la definizione di "permesso di soggiorno" si rinvia alla normativa vigente a livello europeo.

Articolo 3

1. Nel proporre questa direttiva, la Commissione non intende eliminare gli strumenti internazionali che disciplinano l'ammissione dei ricercatori quando questi prevedono condizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi.

2. Questo paragrafo permette agli Stati membri di introdurre o conservare disposizioni di diritto interno più favorevoli purché siano compatibili con la presente direttiva. Può trattarsi, ad esempio, di disposizioni che concedono ai cittadini di paesi terzi cui è destinata la presente direttiva il beneficio del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità per taluni diritti. Inoltre, la procedura specifica istituita dalla presente direttiva per i ricercatori può essere estesa a cittadini di paesi terzi che chiedano l'ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore al fine di permettere agli Stati membri che lo desiderano di far beneficiare gli insegnanti del sistema previsto per i ricercatori.

3. Questo paragrafo esclude alcune categorie di persone dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) l'esclusione dei richiedenti l'asilo o la protezione sussidiaria e di coloro che godono di una protezione temporanea non riguarda il loro accesso al mercato dell'occupazione, (compresi i posti di lavoro come ricercatori), che è disciplinato dalle (proposte di) direttive pertinenti, ma il fatto che tali categorie di persone non possono basarsi sulla presente direttiva per presentare una domanda finalizzata a un cambiamento di status dal momento che un tale cambiamento è possibile solo in virtù di disposizioni più favorevoli di diritto interno che appartengono a ciascuno Stato membro;

b) tale disposizione esclude i dottorandi che effettuano ricerche relative alla loro tesi in quanto essi, come studenti, sono coperti dalla proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di studio, di formazione professionale o di volontariato[30]. Il rischio di abusi in connessione con l'ammissione di studenti viene quindi eliminato con la presente direttiva. I dottorandi possono, tuttavia, rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, in virtù di uno status di ricercatore diverso da quello di studente, qualora essi effettuino una tesi di dottorato nell'ambito di un contratto di lavoro.

c) Conformemente a una disposizione ricorrente, il beneficio di tale proposta non si applica ai cittadini di paesi terzi nei cui confronti è stata adottata una procedura di

[30] COM(2002)548 (GU C45 del 25 febbraio 2003, pag. 18).

allontanamento anche nell'ipotesi in cui essa non abbia ancora potuto essere eseguita.

d) I casi in cui un istituto di ricerca distacca uno dei propri ricercatori presso un istituto di ricerca di un altro Stato membro non sono coperti dalla presente direttiva ma sono disciplinati da norme specifiche relative all'assegnazione provvisoria.

CAPO II

Istituti di ricerca

Articolo 4

Questa disposizione descrive le diverse fasi della procedura di autorizzazione degli istituti di ricerca.

1. Il primo paragrafo precisa che l'autorizzazione concessa all'istituto di ricerca è una condizione preliminare per beneficiare delle disposizioni della presente direttiva. La formulazione scelta lascia agli Stati membri la possibilità di stabilire direttamente nel loro diritto interno e a seconda della procedura scelta, quale autorità sarà competente sul loro territorio per l'autorizzazione degli istituti di ricerca.

2. Questo paragrafo stabilisce che gli istituti di ricerca sono tenuti a trasmettere all'autorità competente per l'autorizzazione le informazioni che permettano di determinare la categoria cui appartengono. Tali informazioni riguardano la parte delle loro attività legata alla ricerca conformemente alle loro funzioni (organismo di diritto pubblico) o al loro oggetto sociale (organismo di diritto privato).

3. La presente direttiva distingue tre categorie di istituti di ricerca. La procedura di autorizzazione è connessa al ruolo che riveste la ricerca nelle attività dell'istituto sulla base di quanto stabilito dalle norme giuridiche che lo istituiscono. Per la prima categoria, cui si riferisce questo paragrafo, l'autorizzazione è concessa senza limiti di tempo per gli istituti che si dedicano principalmente alla ricerca indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'istituto. È il caso, per esempio, dei grandi istituti pubblici e delle fondazioni di ricerca. Gli istituti di insegnamento superiore e le università sono assimilate a tale categoria di organismi benché le loro funzioni siano miste e consistano sia nella ricerca che nell'insegnamento.

4. La seconda categoria è rappresentata dagli istituti pubblici le cui attività di ricerca sono complementari rispetto ai loro compiti principali. Anche per questi l'autorizzazione è a tempo illimitato.

5. Per questa categoria l'autorizzazione è limitata a una durata di 5 anni affinché gli Stati membri controllino regolarmente che tali organismi promuovano attività attinenti al settore della ricerca.

6. In cambio delle prerogative che gli vengono concesse nell'ambito della procedura di ammissione, l'istituto di ricerca deve impegnarsi a farsi carico delle spese di soggiorno, delle spese sanitarie e delle spese di rimpatrio che potrebbero derivare dalla presenza del ricercatore sul territorio dello Stato membro. Tale responsabilità

decade quando il ricercatore lascia l'Unione europea [31]o quando un altro istituto di ricerca si assume a sua volta a carico il ricercatore nell'ambito di una nuova convenzione di accoglienza. La responsabilità si estende al massimo ad un periodo di un anno dopo la scadenza della convenzione di accoglienza o alla data in cui l'istituto ha avvisato lo Stato membro, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del sopraggiungere di un avvenimento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza finché il ricercatore non ha lasciato il territorio dell'Unione europea. Oltre tale termine, appare logico che gli Stati membri responsabili del rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi sostengano i costi legati al prolungamento del loro soggiorno illegale.

7. Per far sì che le autorità competenti per l'autorizzazione degli istituti verifichino l'attuazione del progetto di ricerca, è previsto un obbligo di informazione. La conferma deve dimostrare che i lavori di ricerca previsti siano stati realmente effettuati senza però divulgare i risultati della ricerca che possono essere riservati. Tali informazioni da trasmettere entro due mesi dalla scadenza della convenzione di accoglienza devono segnatamente permettere di individuare i casi in cui sarebbe necessario ritirare l'autorizzazione all'istituto di ricerca sulla base del paragrafo 9.

8. Al fine di agevolare l'accesso alle informazioni e quindi il ricorso al beneficio delle disposizioni della presente direttiva, ogni anno, negli Stati membri sono pubblicati gli elenchi degli istituti di ricerca. Tali elenchi distinguono tra tre categorie di istituti e tengono conto delle modifiche sopraggiunte l'anno precedente. La presente direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di stabilire le modalità per l'attuazione di questo paragrafo.

9. Questo paragrafo prevede le ipotesi di mancato rinnovo o di ritiro dell'autorizzazione. La loro realizzazione è necessaria, ma non sufficiente dal momento che gli Stati membri conservano un margine di valutazione. Tali ipotesi sono prese in considerazione quando l'istituto di ricerca non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di cui ai paragrafi 2-7, quando il ricercatore non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e infine se quest'ultimo risulta soggiornare nel paese per fini diversi dalla ricerca e gli Stati membri si sono avvalsi dell'articolo 8, paragrafo 1 ritirando o rifiutando il rinnovo di un permesso di soggiorno ad un ricercatore. In considerazione della gravità delle circostanze negli ultimi due casi, non è possibile che vi sia una nuova autorizzazione prima della scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla decisione di ritiro o di mancato rinnovo dell' autorizzazione.

Articolo 5

1. L'elemento chiave della procedura specifica per l'ammissione dei ricercatori è la « convenzione di accoglienza». Si tratta di un atto giuridico di natura contrattuale che sancisce il duplice impegno, da una parte, del ricercatore a svolgere il progetto di ricerca e, dall'altra, dell'istituto di ricerca ad accogliere il ricercatore a tal fine. Naturalmente esso si riferisce a tutti gli elementi del progetto di ricerca. Tale atto giuridico non disciplina lo status del ricercatore e viene stipulato a condizione che il

[31] La prova della partenza può essere costituita, per esempio dalla presentazione del cittadino del paese terzo interessato alla sede diplomatica o consolare dello Stato membro nel suo paese di origine, da una carta d'imbarco su un aereo, da una copia del passaporto del ricercatore cui è stato apposto il timbro di uscita al valico delle frontiere, ecc.

permesso di soggiorno sia rilasciato dall'autorità competente in materia di immigrazione. Una convenzione di accoglienza può essere rinnovata più volte con lo stesso istituto di ricerca o altri istituti autorizzati a vantaggio di uno stesso ricercatore purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

2. L'istituto di ricerca può firmare la convenzione di accoglienza se sono state soddisfatte tutte le seguenti condizioni preliminari:

a) l'organo competente dell'istituto di ricerca deve aver dato il proprio consenso all'argomento del progetto di ricerca. Tale consenso deve essere espresso in un documento che presenti le diverse componenti del progetto:

- i lavori di ricerca che l'interessato intende realizzare;
- la loro durata e il finanziamento. Devono essere indicate sia le risorse necessarie per la realizzazione delle ricerche (spese di laboratorio, materiale, etc.) che la retribuzione accordata al ricercatore. Quando un ricercatore è impegnato nell'ambito di un contratto di lavoro, deve essere indicato l'importo dello stipendio affinché possa essere verificato;
- le qualifiche che si richiedono al ricercatore per effettuare le ricerche previste (diploma, esperienza professionale etc.).

I diversi elementi devono essere sufficientemente dettagliati da permetterne la valutazione da parte dell'autorità competente dell'istituto di ricerca nonché, in casi eccezionali, dell'autorità competente degli Stati membri in materia di immigrazione.

b) Deve essere stato verificato che il ricercatore disponga delle risorse sufficienti per far fronte alle proprie necessità (vitto, alloggio, etc.) e alle spese di viaggio e che non rischi di gravare sullo Stato membro. Al fine di aiutare gli istituti di ricerca a valutare tale questione delicata e di instaurare la fiducia necessaria per la collaborazione con le autorità competenti in materia di immigrazione, il controllo delle risorse avverrà sulla base di un importo minimo di risorse mensili chiesto dagli Stati membri. La direttiva non propone un importo minimo dal momento che spetta a ciascuno Stato membro decidere di quali risorse minime debba disporre un cittadino di un paese terzo per soggiornare sul suo territorio.

c) Tale condizione costituisce un requisito di base per l'ammissione e la circolazione delle persone nell'Unione europea.

3. L'attestazione esprime concretamente l'impegno, che l'istituto di ricerca deve prendere nei confronti dello Stato membro interessato, di assunzione a carico del ricercatore nell'ambito di una convenzione di accoglienza.

4. È previsto che la convenzione di accoglienza decada automaticamente quando la relazione giuridica che lega il ricercatore all'istituto di accoglienza termina, per esempio in caso di licenziamento di un ricercatore assunto nell'ambito di un contratto di lavoro. Da parte loro, gli istituti di ricerca devono avvisare immediatamente gli Stati membri di qualsiasi avvenimento che possa impedire l'esecuzione della convenzione di accoglienza. Può trattarsi, ad esempio, della perdita del finanziamento della ricerca, di un incidente grave sopraggiunto che impedisca al ricercatore di realizzare i lavori progettati oppure di un ricercatore che

non effettui i lavori di ricerca previsti. L'obiettivo di questa disposizione è di permettere agli Stati membri di prendere rapidamente le misure necessarie, soprattutto per quanto riguarda il ritiro del permesso di soggiorno rilasciato al cittadino del paese terzo interessato.

CAPO III

Condizioni per l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori

Articolo 6

Una volta firmata la convenzione di accoglienza, la domanda di permesso di soggiorno deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro. Quest'ultima rilascia il permesso di soggiorno solo qualora siano soddisfatte tutte e quattro le condizioni previste:

a) come è d'uso, il cittadino del paese terzo deve essere munito di un passaporto valido o dei documenti di viaggio equivalenti.

b) la convenzione di accoglienza definita dall'articolo 5. Il controllo può riguardare diversi elementi: le generalità dei firmatari, il diploma del ricercatore, la natura sufficiente del finanziamento e delle risorse del ricercatore, l'importo dello stipendio che gli sarà versato nel caso dei ricercatori che hanno un lavoro dipendente…;

c) il documento di assunzione a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

d) tale controllo non riguarda solo il cittadino del paese terzo in sé ma si riferisce anche all'oggetto delle ricerche che lo Stato membro potrebbe ritenere incompatibile con l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica.

Articolo 7

Questa disposizione è stata redatta in maniera flessibile in modo da poter adeguare la durata dei permessi di soggiorno alla durata dei lavori di ricerca che può variare. L'idea di fondo è che tali permessi di soggiorno debbano essere rilasciati per la durata di un anno a meno che la durata dei lavori di ricerca previsti non sia più breve, nel qual caso il permesso coprirà tale periodo di tempo. La norma che prevede la durata minima di un anno è finalizzata a non appesantire le procedure amministrative. La proposta permette anche agli Stati membri che lo desiderano di rilasciare permessi di soggiorno validi della durata superiore ad un anno per coprire la durata totale di un progetto di ricerca. È previsto che i permessi di soggiorno siano rinnovati su una base annuale se le condizioni necessarie per il loro rilascio sono soddisfatte. I permessi di soggiorno saranno rinnovati anche nel caso in cui il ricercatore firmi una nuova convenzione di accoglienza con l'istituto che lo ha accolto o con un altro istituto riconosciuto dallo Stato membro purché le condizioni previste siano soddisfatte.

Articolo 8

Tale disposizione riguarda i casi in cui i permessi di soggiorno per ricercatori possono essere rifiutati o ritirati. Il punto a) del primo paragrafo si riferisce alle situazioni in cui il titolare non sembra soddisfare o non sembra soddisfare più le condizioni richieste per l'ingresso e il soggiorno sul territorio degli Stati membri. Possono rientrare in tale situazione i casi degli istituti che abbiano firmato convenzioni di accoglienza per dei lavori che non riguardano il settore della ricerca definito all'articolo 2, punto c). Il punto b) riguarda segnatamente i casi di abuso della procedura specifica riservata ai ricercatori da parte di persone che non effettuano i

lavori di ricerca progettati e, in particolare, che esercitano a titolo principale altre attività economiche retribuite. Il secondo paragrafo si riferisce alle riserve relative all'ordine pubblico, alla sicurezza o salute pubblica. Tali decisioni devono essere prese caso per caso tenendo conto della situazione particolare della persona interessata e del principio di proporzionalità. Inoltre, nessuno deve essere penalizzato per una malattia eventualmente sopraggiunta dopo il suo ingresso sul territorio.

Articolo 9

Questa disposizione prevede che le frodi accertate siano sanzionate con il ritiro del permesso di soggiorno rilasciato sulla base della presente direttiva.

Capo IV

Diritti dei ricercatori

Articolo 10

Una risposta positiva alla domanda di ammissione significa che il ricercatore è autorizzato ad entrare e soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato al fine di realizzare il progetto per il quale è stato ammesso. La direttiva non determina lo status del ricercatore (dipendente, autonomo, borsista…), ma lo autorizza ad effettuare i lavori di ricerca alle condizioni previste (a seconda dei casi può trattarsi della retribuzione in virtù di un contratto di lavoro, di una borsa, …) senza più dover ottenere un permesso di lavoro nei casi in cui esso sarebbe stato richiesto dagli Stati membri. Inoltre, il ricercatore è autorizzato ad esercitare occasionalmente attività retribuite connesse ai suoi lavori di ricerca, come contribuire ad una pubblicazione scientifica, partecipare alla giuria di un concorso, realizzare una perizia o fornire una consulenza. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno (immediatamente nel paese di origine o sulla base di una domanda presentata al momento dell'arrivo nello Stato membro interessato), ma prevede che la necessità di un visto non debba costituire un ostacolo all'ingresso del cittadino di un paese terzo.

Articolo 11

Al fine di tener conto, da una parte, dell'interesse che presenta, in termini di conoscenze e di ricchezza intellettuale, per lo Stato membro interessato, il soggiorno del ricercatore sul suo territorio e, dall'altra, della pratica seguita negli Stati membri, è previsto di permettere ai ricercatori di fornire dei corsi di insegnamento in un istituto di tipo universitario. Tali corsi possono vertere sia sui loro lavori precedenti che sulle ricerche in corso. Tuttavia, dal momento che l'oggetto principale del loro soggiorno rimane la ricerca, il numero di ore di insegnamento è limitato ad un numero massimo di ore per anno - che non è precisato dalla direttiva per ragioni di flessibilità - affinché tale occupazione resti secondaria e non diventi principale. Si rimanda, per tale punto, alla decisione presa da ciascuno Stato membro riguardo al proprio territorio.

Articolo 12

I titolari di un permesso di soggiorno beneficiano dello stesso trattamento sostanziale dei cittadini del paese ospitante per quanto riguarda alcuni diritti (riconoscimento dei diplomi, prestazioni di sicurezza sociale, benefici fiscali, accesso ai beni e ai servizi). L'assistenza sociale non è espressamente prevista per il fatto che i ricercatori devono disporre delle risorse

necessarie e non devono essere a carico dello Stato membro di accoglienza, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, punto b) e dell'articolo 6, punto c). Le condizioni di retribuzione e di licenziamento si applicano solo nel caso dei ricercatori assunti come lavoratori dipendenti. In tali casi è opportuno evitare il dumping sociale garantendo al ricercatore uno stipendio equivalente a quello dei cittadini del paese in questione in una situazione analoga.

Articolo 13

Questo articolo si propone di rispondere alla crescente esigenza di mobilità dei ricercatori nello spazio europeo della ricerca. Per ovvie ragioni di competitività sul piano internazionale è fondamentale che il ricercatore non subisca un blocco o un ritardo nei suoi lavori dovuti al fatto di recarsi in un altro Stato membro.

Questa disposizione prevede che quando le attività legate al progetto di ricerca proseguono in un secondo Stato membro il titolare di un permesso di soggiorno in applicazione di questa direttiva possa spostarsi in tale Stato membro durante il periodo di validità del suo permesso di soggiorno per effettuarvi tali attività, previa presentazione del passaporto o di un documento valido di viaggio, fatto salvo l'ordine pubblico e la sicurezza o salute pubblica.

CAPO V

Procedura e trasparenza

Articolo 14

Il fatto di autorizzare gli istituti di ricerca che accolgono i ricercatori a presentare la domanda di ammissione a loro nome deve permettere di accelerare la procedura di rilascio del permesso di soggiorno. La direttiva lascia agli Stati membri la liberà di stabilire chi debba presentare la domanda: l'istituto di ricerca o il ricercatore che agisce individualmente, secondo quanto preferiscono, oppure uno di essi se lo Stato membro prevede una sola possibilità.

La domanda di ammissione deve di norma essere presentata dal ricercatore nel paese terzo in cui ha stabilito la propria residenza tramite i servizi diplomatici o consolari dello Stato membro sul cui territorio intende effettuare le ricerche. Nel desiderio di semplificare la procedura di ammissione e di evitare che i ricercatori possano essere costretti a rientrare nel paese di origine per presentare la domanda, la proposta autorizza la presentazione di una domanda sul posto quando il cittadino del paese terzo si trova già sul territorio della Comunità purché la sua presenza sia legale al momento della presentazione della domanda. Rientrano in tale caso i ricercatori che intendono rinnovare una convenzione di accoglienza o concluderne una nuova per prolungare le proprie ricerche.

Infine, la presente direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di esaminare le domande di permesso di soggiorno di persone che non soddisfano le condizioni poste dalla presente disposizione per motivi di flessibilità e per non impedire eventuali iniziative di regolarizzazione da parte degli Stati membri.

Articolo 15

I tre paragrafi ispirati alle disposizioni delle altre direttive già adottate in materia di immigrazione[32]espongono in maniera dettagliata le norme procedurali applicabili all'esame della domanda di ammissione o di rinnovo di un permesso di soggiorno.

La notifica deve avvenire per iscritto secondo il diritto interno degli Stati membri. Gli Stati membri devono anche prevedere cosa fare nel caso in cui l'amministrazione non si esprima. Dal momento che uno degli elementi chiave per la riuscita della procedura specifica di ammissione è la sua rapidità, la risposta degli Stati membri a una domanda di permesso di soggiorno deve essere data entro 30 giorni. Tale termine può essere tuttavia prorogato in casi di eccezionale complessità.

Il secondo paragrafo prevede che le decisioni di respingere la domanda o di non rinnovare, di modificare o ritirare il permesso di soggiorno devono essere motivate e indicare quali sono le procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale a cui può ricorrere l'interessato e quali sono i termini entro cui possono essere presentati i ricorsi.

Il terzo paragrafo precisa che l'interessato deve avere accesso a un ricorso giurisdizionale per contestare una decisione di rifiuto della sua domanda o di mancato rinnovo, di modifica o di ritiro del permesso di soggiorno.

Articolo 16

Questa disposizione prevede che il livello dei diritti di cui gli Stati membri possono esigere il pagamento sia fissato da ogni Stato membro per ciò che lo riguarda fino ad un importo massimo, in funzione dei costi reali sostenuti dall'amministrazione nazionale per il trattamento delle domande.

Articolo 17

Dal momento che l'obiettivo della presente direttiva è di attirare ricercatori nell'Unione europea, è particolarmente importante che le informazioni relative alle loro possibilità di ammissione siano facilmente accessibili dai paesi terzi. Pertanto, una disposizione specifica di questa direttiva è riservata alla trasparenza con l'intento di diffondere su scala mondiale informazioni sulle possibilità aperte da tale direttiva e dai testi con cui viene recepita negli Stati membri. Tali informazioni, che devono essere regolarmente aggiornate, riguardano sia le condizioni e le procedure di ingresso e di soggiorno sul territorio degli Stati membri al fine di realizzare un progetto di ricerca (segnatamente la diffusione dell'importo minimo delle risorse finanziarie mensili che lo Stato membro esige in esecuzione dell'articolo 5, paragrafo 2, punto b) che gli istituti di ricerca autorizzati in virtù della presente direttiva. Gli Stati membri non devono necessariamente diffondere essi stessi tali informazioni ma possono ad esempio lasciare che lo facciano gli istituti di ricerca pur vigilando che esse siano disponibili su Internet. L'attuazione di questa disposizione sarà enormemente agevolata dalle iniziative in materia di informazione che sono già state prese a livello europeo nell'ambito dello spazio europeo della ricerca, segnatamente in seguito alla creazione su Internet del portale sulla mobilità dei ricercatori.

---

[32] Direttiva 2003/86 del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GUCE L251 del 3.10.2003, pag. 12) e direttiva 2003/109 del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GUCE L 16 del 23.01.2004, pag. 44).

Articolo 18

Si tratta di una disposizione standard di diritto comunitario. La Commissione deve riferire al Consiglio e al Parlamento sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, segnatamente al fine di individuare le modifiche o integrazioni che potrebbe essere opportuno apportare. Una prima relazione dovrà essere tassativamente presentata tre anni dopo la scadenza dei termini di recepimento fissati dall'articolo 19 e successivamente, con cadenza periodica da determinare.

Articolo 19

Questa disposizione fissa la data entro la quale gli Stati membri devono aver recepito la presente direttiva nel loro diritto interno: il 31 dicembre 2006. Gli Stati sono tenuti ad informare immediatamente e sistematicamente la Commissione delle modifiche legislative, normative e amministrative da essi adottate e ad inserire in esse un riferimento alla presente direttiva.

Articolo 20

Questa disposizione fissa la data di entrata in vigore della direttiva in relazione alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 21

Questa disposizione precisa che sono destinatari della presente direttiva gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, nonché del Regno Unito e dell'Irlanda, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, a meno che tali due ultimi Stati non decidano diversamente secondo le modalità fissate dal protocollo di cui sopra.

2004/0061 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera a) e punto 4,

vista la proposta della Commissione[33],

visto il parere del Parlamento europeo[34],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[35],

considerando quanto segue:

(1) Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario[36], nel gennaio 2000, creare lo spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore

(2) Il Consiglio europeo di Lisbona ha approvato la creazione dello spazio europeo della ricerca e ha fissato l'obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

(3) La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)[37] con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi .

(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.

---

33 GU C (...) del (...), pag. (...).
34 GU C (...) del (...), pag. (...).
35 GU C (...) del (...), pag. (...).
36 COM (2000) 6 del 18.1.2000.
37 GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

(5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello mondiale.

(6) L'attuazione della direttiva non deve favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ambito del partenariato con il paese di origine devono essere prese misure di accompagnamento volte a favorire in tali casi l'inserimento dei ricercatori nel paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell'ottica di una politica migratoria globale.

(7) È opportuno agevolare l'ammissione dei ricercatori creando un canale di ammissione indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all'istituto di ricerca ospitante e non imponendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno, lasciando in vita i canali tradizionali di ammissione (lavoratori, tirocinanti, etc.) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti e che devono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva…/…/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato[38].

(8) La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione cui attribuisce un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di politica nei confronti degli stranieri.

(9) Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri devono poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, una convenzione di accoglienza sulla cui base gli Stati membri rilasciano successivamente un permesso di soggiorno se sono soddisfatte le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno.

(10) In cambio delle prerogative loro attribuite è opportuno responsabilizzare gli istituti di ricerca che devono impegnarsi ad assumersi a carico le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria e di viaggio di ritorno dei ricercatori di paesi terzi che sono a carico dello Stato ospitante durante il loro soggiorno o che sono rimasti illegalmente sul territorio oltre i termini della convenzione di accoglienza.

(11) In considerazione dell'apertura imposta dai cambiamenti dell'economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell'obiettivo del 3%, i ricercatori di paesi terzi che possono beneficiare della direttiva devono essere definiti sulla base del loro diploma e del progetto di ricerca che intendono svolgere.

(12) È importante favorire la mobilità dei ricercatori che costituisce uno strumento per sviluppare e valorizzare i contatti e le reti di ricerca tra partner a livello mondiale.

---

[38] GU C 46 del 25.2.2003, pag. 19.

(13) Dal momento che gli sforzi della Comunità per raggiungere l'obiettivo del 3% di investimento del PIL nella ricerca riguardano in gran parte il settore privato e che quest'ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che possono beneficiare della direttiva appartengono sia al settore pubblico che a quello privato.

(14) Al fine di rendere la Comunità più interessante per i ricercatori di paesi terzi, è opportuno riconoscere loro durante il soggiorno il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori della vita socioeconomica nonché la possibilità di dare corsi nell'insegnamento superiore.

(15) Dal momento che gli obiettivi previsti dall'azione, vale a dire l'istituzione di una procedura di ammissione specifica e la definizione delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi per soggiorni della durata superiore a tre mesi all'interno degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, soprattutto nella misura in cui si tratta di garantire la mobilità tra Stati membri, e possono essere meglio raggiunti a livello comunitario, la Comunità può prendere misure conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente a tale principio, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16) Gli Stati membri danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva senza operare tra i beneficiari alcuna discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

(17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti, segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(18) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi negli Stati membri di durata superiore a tre mesi per effettuare un progetto di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "cittadino di un paese terzo": chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea;

b) "ricercatore": un cittadino di un paese terzo in possesso di un diploma universitario di secondo ciclo ammesso sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea per effettuare un progetto di ricerca presso un istituto di ricerca;

c) "ricerca": lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

d) "istituto di ricerca": qualsiasi tipo di istituto o di impresa, pubblico o privato, che effettui ricerche, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro, conformemente alla regolamentazione o alla pratica amministrativa di quest'ultimo;

e) "permesso di soggiorno": qualsiasi autorizzazione, destinata specificamente a "ricercatori", rilasciata ai sensi della presente direttiva dalle autorità di uno Stato membro conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, punto a) del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi[39].

Articolo 3

Settore di applicazione

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai cittadini di paesi terzi, fatte salve le disposizioni più favorevoli che possono risultare:

[39] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

a) da accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte e uno o diversi Stati terzi dell'altra;

b) da accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più Stati terzi.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica. Gli Stati membri possono applicare la presente direttiva a un cittadino di un paese terzo chiedendone l'ammissione affinché egli possa offrire dei corsi in un istituto di insegnamento superiore ai sensi della regolamentazione o della pratica amministrativa degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica:

a) ai cittadini di paesi terzi che soggiornano in uno Stato membro come richiedenti l'asilo o la protezione sussidiaria o nell'ambito dei regimi di protezione temporanea;

b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva…/…/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato, al fine di proseguire le ricerche per ottenere un dottorato; c) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;

d) in caso di assegnazione di un ricercatore da un istituto di ricerca a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.

CAPO II

Istituti di ricerca

Articolo 4

Autorizzazione

1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore nell'ambito della procedura di ammissione prevista dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati dallo Stato membro sul cui territorio sono situati.

2. La domanda di autorizzazione è presentata dall'istituto interessato all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro ed è corredata, in funzione delle circostanze, da informazioni sulle sue funzioni giuridiche o oggetto sociale e dalla prova che esso effettua attività di ricerca.

3. Gli Stati membri autorizzano per una durata illimitata di tempo gli istituti pubblici e privati la cui funzione principale è realizzare attività di ricerca e gli istituti di insegnamento superiore degli Stati membri, conformemente alla loro normativa o pratica amministrativa.

4. Gli Stati membri autorizzano per una durata illimitata di tempo gli istituti pubblici a condizione che questi effettuino attività di ricerca complementari alle loro funzioni principali.

5. Gli Stati membri autorizzano gli istituti privati per un periodo di cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se essi svolgono attività di ricerca complementari al loro oggetto sociale.

6. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, l'istituto di ricerca si impegna, nei confronti dello Stato membro di accoglienza ad assumersi a carico le spese di soggiorno, le spese sanitarie e di viaggio di ritorno dei ricercatori che accoglie e a fornire loro il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 3. La responsabilità dell'istituto di ricerca si estende all'anno successivo alla data di scadenza della convenzione di accoglienza di cui all'articolo 5 o alla data in cui l'istituto ha avvisato lo Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del sopraggiungere di un avvenimento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza finché il ricercatore non abbia lasciato il territorio dell'Unione europea.

7. Gli istituti autorizzati trasmettono all'autorità competente designata a tal fine dagli Stati membri una conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui hanno firmato una convenzione di accoglienza sulla base dell'articolo 5 entro due mesi dalla data di scadenza di tale convenzione.

8 L'autorità competente designata a tal fine da ciascuno degli Stati membri redige gli elenchi delle diverse categorie di istituti di ricerca autorizzati ai sensi della presente direttiva. Tali elenchi sono aggiornati e resi pubblici ogni anno conformemente alle disposizioni di diritto interno degli Stati membri.

9. Uno Stato membro può rifiutarsi di rinnovare o ritirare l'autorizzazione di un istituto di ricerca che non soddisfi più le condizioni previste dai paragrafi 2 - 7 o che abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo per il quale si è avvalso dell'articolo 8, paragrafo 1. Quando l'autorizzazione è stata rifiutata o ritirata o ne è stato rifiutato il rinnovo sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, l'istituto interessato non può chiedere una seconda autorizzazione prima di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di ritiro o non rinnovo.

Articolo 5

Convenzione di accoglienza

1. L'istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno al ricercatore.

2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:

i) l'oggetto delle ricerche da svolgere, la loro durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione;

ii) le qualifiche del ricercatore rispetto all'oggetto delle ricerche; tali qualifiche devono essere certificate con una copia autenticata del diploma conformemente all'articolo 2, punto b);

b) il ricercatore deve disporre per il proprio soggiorno di risorse mensili sufficienti, conformemente all'importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro per far fronte alle proprie necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

c) il ricercatore deve disporre di un'assicurazione malattia per tutti i rischi normalmente coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza l'istituto di ricerca rilascia al ricercatore un documento di assunzione a carico delle spese di soggiorno, delle spese sanitarie e di quelle per il viaggio di ritorno del ricercatore.

4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso in cui la relazione giuridica che lega il ricercatore all'istituto di accoglienza termini. Qualora dovesse verificarsi un avvenimento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne avverte tempestivamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.

CAPO III

Ammissione dei ricercatori

Articolo 6

Condizioni per l'accoglienza

Gli Stati membri ammettono i ricercatori quando questi ultimi:

a) sono muniti di un passaporto valido o di documenti di viaggio equivalenti;

b) presentano una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 5 corredata da documenti che dimostrino il finanziamento del progetto di ricerca e da una copia autenticata del diploma del ricercatore conformemente all'articolo 2, punto b);

c) presentano un certificato di assunzione a carico rilasciato dall'istituto di ricerca conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;

d) non sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza e la salute pubblica.

Articolo 7

Durata del permesso di soggiorno

Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per una durata pari o superiore a un anno e lo rinnovano di anno in anno se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6. Se la durata dei lavori di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari alla durata dei lavori.

Articolo 8

Ritiro o mancato rinnovo del permesso di soggiorno

1. Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno nel caso in cui:

   – a) il beneficiario del permesso sembra non soddisfare o non soddisfa più le condizioni previste dagli articoli 5 e 6;

   – b) il beneficiario del permesso soggiorna per fini diversi da quello per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

2. Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Nel prendere tale decisione, gli Stati membri tengono conto della gravità o della natura della violazione dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica da parte dell'interessato o dei danni che tale persona potrebbe provocare. L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non costituisce motivo sufficiente per giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 9

Frode

Gli Stati membri ritirano i permessi di soggiorno rilasciati sulla base della presente direttiva qualora essi siano stati ottenuti con mezzi fraudolenti.

Capo IV

Diritti dei ricercatori

Articolo 10

Soggiorno e ricerca

I ricercatori beneficiano del diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio dello Stato membro che li ha ammessi e di svolgimento del progetto di ricerca per il quale è stata firmata una convenzione. Lo Stato membro, qualora rilasci permessi di soggiorno soltanto sul proprio territorio, offre ai cittadini di paesi terzi tutte le agevolazioni al fine di ottenere il visto richiesto.

Articolo 11

Insegnamento

I ricercatori ammessi conformemente alla presente direttiva possono insegnare in un istituto di insegnamento superiore ai sensi della regolamentazione o della pratica amministrativa degli Stati membri per un numero massimo di ore annue stabilito da ciascuno Stato membro.

Articolo 12

Parità di trattamento

I beneficiari del permesso di soggiorno godono della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda :

- a) il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;
- b) le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;
- c) la sicurezza sociale secondo quanto definito dalla legislazione nazionale;
- d) i benefici fiscali;
- e) l'accesso ai beni e ai servizi e la fornitura di beni e di servizi destinati al pubblico.

Articolo 13

Mobilità

1. I beneficiari di un permesso di soggiorno rilasciato in applicazione della presente direttiva possono, avvalendosi di tale permesso e di un passaporto o documento di

viaggio equivalente, purché validi, effettuare una parte del proprio progetto di ricerca sul territorio di un altro Stato membro purché tale progetto non sia considerato dallo Stato membro interessato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. Se del caso, viene firmata, in considerazione del periodo di tempo necessario per effettuare tale parte delle ricerche, una nuova convenzione di accoglienza sulla cui base i ricercatori ricevono un permesso di soggiorno del secondo Stato membro.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata per i cittadini di paesi terzi che non beneficiano del regime di equivalenza reciproca previsto dall'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

CAPO V

Procedura e trasparenza

Articolo 14

Presentazione delle domande di permesso di soggiorno

Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall'istituto di ricerca interessato.

Le domande sono presentate:

- nel paese di residenza del ricercatore, tramite la rappresentanza dello Stato membro in cui si svolgeranno le attività di ricerca ;

- direttamente sul territorio della Comunità quando il cittadino di un paese terzo si trova già sul territorio dello Stato membro ospitante, a condizione che tale presenza sia legale, eventualmente tramite la rappresentanza dello Stato membro in cui si svolgeranno le attività di ricerca.

In deroga a ciò, gli Stati membri possono esaminare una domanda che non sia stata presentata conformemente al presente articolo.

Articolo 15

Garanzie procedurali

1. Le autorità competenti dello Stato membro notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale in materia, le decisioni relative alla domanda di ammissione o di rinnovo del permesso di soggiorno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Le conseguenze per le autorità competenti dell'assenza di decisioni alla scadenza di tale termine sono affrontate sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. In casi eccezionali dovuti alla complessità della domanda tale termine può essere prorogato.

2. Le decisioni di rifiuto, di modifica, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno devono essere adeguatamente motivate. La notifica indica le vie di ricorso a cui l'interessato ha accesso e il termine entro il quale può agire.

3. Il cittadino di un paese terzo ha il diritto di adire i giudici dello Stato membro interessato contro qualsiasi decisione di rifiuto, di modifica, di mancato rinnovo o di ritiro di un permesso di soggiorno.

Articolo 16

Contributi

Gli Stati membri possono esigere dai richiedenti il pagamento dei diritti per il trattamento delle domande di permesso di soggiorno. L'importo di tali diritti non può essere superiore alle spese amministrative.

Articolo 17

Trasparenza

Ciascuno Stato membro fa in modo da mettere a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, la quantità di informazioni più completa possibile e regolarmente aggiornata sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi dell'articolo 4 con cui i ricercatori possono concludere una convenzione di accoglienza nonché sulle condizioni e le procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio al fine di effettuare ricerche adottate ai sensi della presente direttiva.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 18

Relazione

La Commissione riferisce regolarmente – e per la prima volta entro il (…*) al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie. Gli Stati membri trasmettono a tal fine alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione della presente direttiva.

---

* (Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

Articolo 19

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore coperto dalla presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

RELAZIONE

Le ragioni per cui è necessario anticipare il recepimento della direttiva con l'aiuto delle misure contenute nella raccomandazione sono già state spiegate nella comunicazione. La proposta di raccomandazione riguarda quattro ambiti in cui gli Stati membri sono invitati ad adottare progressivamente misure che facilitino l'ammissione dei ricercatori di paesi terzi. Tali ambiti sono l'ammissione a fini di ricerca, il rilascio del permesso di soggiorno; il ricongiungimento familiare e la cooperazione operativa fra gli Stati membri e la Commissione. Per ciascuno di essi sono state individuate delle misure concrete, che vengono sottoposte al Consiglio per approvazione in vista della loro applicazione da parte degli Stati membri. L'obiettivo è l'adozione di una prima serie di misure entro un anno a partire dall'approvazione della raccomandazione da parte del Consiglio.

La base giuridica della proposta di raccomandazione è stata determinata rispetto all'oggetto dei quattro ambiti interessati e sopra menzionati: essi rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 63 del trattato CE. Come per la direttiva, la Danimarca non parteciperà all'adozione di questa proposta, che non è vincolante né applicabile in detto paese in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Essa non è applicabile neanche nel Regno Unito e in Irlanda a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, a meno che questi Stati non decidano altrimenti secondo le modalità stabilite nel protocollo stesso.

Queste misure, tenuto conto della loro urgenza e della loro importanza visti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona, e data la loro portata e i loro effetti, saranno realizzate in modo più efficace a livello comunitario.

COMMENTO DELLE MISURE

1. AMMISSIONE A FINI DI RICERCA

La prima serie di misure della raccomandazione riguarda l'accesso ai posti di ricercatore sul mercato del lavoro. Essa mira a garantire ai cittadini di paesi terzi un accesso rapido, facile e senza limiti di tempo ai posti di ricercatore.

a) La prima misura riguarda i permessi di lavoro. Una volta ammesso che nell'Unione Europea mancano ricercatori, e che la richiesta aumenterà nei prossimi anni in funzione degli obiettivi del Consiglio ricordati nella comunicazione, non è più necessario sondare il mercato del lavoro prima di permettere a un cittadino di un paese terzo di occupare un posto di ricerca. L'abolizione del permesso di lavoro consentirà di abbreviare la procedura di ammissione dei ricercatori sul territorio. Prima dell'abolizione completa prevista dalla direttiva, gli Stati membri sono invitati a scegliere fra l'esonero dal permesso o la concessione automatica, secondo la formula che più si confà al modo in cui le amministrazioni responsabili delle politiche di asilo e di immigrazione organizzano la loro collaborazione.

b) Per le stesse ragioni, i ricercatori cittadini di paesi terzi non dovrebbero vedersi imposte delle quote. La raccomandazione non si pronuncia sull'applicazione di quote da parte degli Stati membri, ma propone che i cittadini di paesi terzi, candidati a posti di ricercatore, non vedano il loro ingresso limitato da tali quote quando esse esistono.

c) Sempre per gli stessi motivi, l'accesso ai posti di ricercatore non dovrebbe essere limitato a un periodo massimo di tempo - cosa che tuttavia non impedisce che i permessi di soggiorno rilasciati ai ricercatori abbiano una durata massima, purché siano rinnovabili senza limiti. La raccomandazione prevede a tale riguardo una deroga nel caso di misure dirette a combattere la fuga di cervelli, se la politica condotta da uno Stato membro subordina l'accesso a un posto di ricercatore al ritorno nel paese d'origine per svilupparvi le conoscenze acquisite.

2. PERMESSO DI SOGGIORNO

La seconda serie di misure riguarda la durata e il rilascio dei permessi di soggiorno.

a) Perché l'Unione europea possa richiamare ricercatori da paesi terzi, è necessario che la procedura di rilascio del permesso di soggiorno sia semplice e rapida. La raccomandazione propone quindi agli Stati membri di prefiggersi l'obiettivo di un rilascio entro un massimo di trenta giorni.

b) La seconda misura relativa al permesso di soggiorno è complementare a quella riguardante la durata dell'ammissione sul mercato del lavoro. L'obiettivo è quello di eliminare le limitazioni nel tempo e di garantire che il permesso di soggiorno dei ricercatori possa in linea di principio essere rinnovato in tutti i casi. Come per il permesso di lavoro, la raccomandazione ammette delle deroghe a questo principio nell'ambito della lotta contro la fuga di cervelli.

c) La terza misura è diretta a facilitare la transizione verso il recepimento e l'applicazione della direttiva. Poiché il sistema previsto attribuisce un ruolo importante all'istituto di ricerca nella procedura di rilascio del permesso di soggiorno, la raccomandazione propone agli Stati membri di avvicinarsi senza attendere a questo meccanismo. Questa transizione sarà importante per instaurare un rapporto di fiducia fra gli istituti di ricerca e le autorità competenti degli Stati membri in materia di immigrazione, che sarà fondamentale per l'applicazione della direttiva. Questa implicazione progressiva potrebbe riguardare, secondo la scelta degli Stati membri, la convalida della qualifica di ricercatore, la valutazione del progetto di ricerca (in particolare per quanto concerne il suo finanziamento), la valutazione delle risorse del ricercatore durante il suo soggiorno, la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per l'interessato, ecc.

3. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Si tratta di un aspetto molto importante per il ricercatore cittadino di un paese terzo che intende venire a stabilirsi in Europa. La difficoltà di farsi raggiungere dalla propria famiglia o l'impossibilità, per un familiare, di trovare lavoro sono dei grossi freni alla mobilità dei ricercatori e possono spingerli a scegliere un'altra destinazione. È quindi fondamentale facilitare l'ingresso e il soggiorno dei familiari dei ricercatori che l'Unione europea ammette sul proprio territorio. Tenuto conto del

fatto che la direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare è stata formalmente adottata il 22 settembre 2003, non è parso auspicabile legiferare di nuovo in materia. La questione deve essere quindi trattata nell'ambito della raccomandazione, che propone agli Stati membri di adottare diverse misure più favorevoli della direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare.

a) Gli Stati membri che non autorizzino il ricongiungimento quando questo è facoltativo sono invitati a favorire l'ammissione di familiari quando chi la chiede è un ricercatore.

b) Viene proposto di non utilizzare come motivo di rifiuto di una domanda di ricongiungimento di un ricercatore il fatto che essa sia stata presentata quando i familiari si trovavano già legalmente sul territorio. La direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare offre la possibilità di accettare queste domande e la raccomandazione ammette più generalmente questa possibilità per i ricercatori. Gli sforzi intrapresi per favorire l'ammissione dei ricercatori – inclusa la proposta di permettere loro di presentare una domanda d'ammissione sul posto – potrebbero in effetti venire compromessi da un rifiuto opposto alle domande di ricongiungimento di familiari presentate quando questi sono già sul territorio, e che in tale ipotesi appare sproporzionato.

c) Un aspetto fondamentale nella decisione di un ricercatore di venire o meno a stabilirsi in Europa è naturalmente la possibilità che i suoi familiari possano lavorare. Per motivi di coerenza viene quindi proposto di accordare ai familiari il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di paesi terzi.

d) Questa misura riguarda la procedura di rilascio dei permessi di soggiorno ai membri della famiglia. Come per il ricercatore stesso, la raccomandazione propone agli Stati membri di applicare un termine più breve di quello previsto dall'ordinamento interno per il ricongiungimento familiare secondo le disposizioni ordinarie, e in ogni caso più breve di quello di massimo nove mesi previsto dalla direttiva.

e) Sempre nella stessa ottica di rapidità e di competitività mondiale, la raccomandazione invita gli Stati membri a non sottoporre a periodi d'attesa le domande presentate dai ricercatori.

4. COOPERAZIONE OPERATIVA

Quest'ultima parte della raccomandazione, che è di natura orizzontale, comprende una serie di misure d'accompagnamento di natura amministrativa per facilitare l'applicazione della raccomandazione e, in ultimo, della direttiva.

a) Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione delle misure adottate per agevolare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi.

b) Per consentire una migliore conoscenza dei flussi di persone interessate, gli Stati membri sono invitati a raccogliere e a comunicare alla Commissione statistiche sui permessi di soggiorno rilasciati ai ricercatori e ai loro familiari.

c) - f) Per facilitare l'ammissione dei ricercatori e per individuare con precisione gli ostacoli che si pongono nella pratica e le soluzioni che possono essere apportate, la raccomandazione prevede, ai punti 3, 4 e 5, di nominare, nei ministeri competenti

(immigrazione e ricerca) e nelle ambasciate, delle persone di contatto per l'ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi, allo scopo di informare al meglio i candidati a tali posti nell'Unione europea. Queste funzioni particolari potrebbero essere affidate a personale già impiegato. Anche gli istituti di ricerca, visto il ruolo che sono destinati a svolgere nella procedura d'ammissione in virtù della direttiva, sono invitati, al punto 6, a designare al loro interno una persona di contatto per informare i ricercatori di paesi terzi e per agevolare la collaborazione con l'amministrazione degli Stati membri responsabile dell'immigrazione.

g) Viene infine incoraggiato il lavoro in rete a livello degli Stati membri. Esso dovrebbe essere considerevolmente facilitato in virtù degli sforzi già compiuti con il lancio su Internet di un portale europeo sulla mobilità dei ricercatori e con la futura creazione della Rete di centri di mobilità, che interessa 33 paesi e che dovrebbe essere operativa per l'inizio del 2004.

2004/0062 (CNS)

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63,

vista la proposta della Commissione[40],

visto il parere del Parlamento europeo[41],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[42],

considerando quanto segue:

(1) Al fine di rafforzare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario[43], nel gennaio 2000, creare lo spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore.

(2) Avallando la creazione dello spazio europeo della ricerca, il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo, per la Comunità, di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

(3) La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità per i ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di ricerca della Comunità europea con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori di paesi terzi.

(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca, è valutato a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani le carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.

(5) Nell'attesa dell'adozione di una direttiva che contribuisca alla realizzazione di questi obiettivi istituendo una procedura per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di

---

40 GU C del , pag. .
41 GU C del , pag. .
42 GU C del , pag. .
43 COM (2000) 6 del 18 gennaio 2000.

ricerca, occorre invitare gli Stati membri, attraverso la presente raccomandazione, a facilitare fin da ora tale ammissione.

(6) Poiché nella Comunità mancano ricercatori, e deve esserne facilitata l'ammissione, occorrerebbe favorire l'accesso a tali posti di ricercatore sul mercato del lavoro, in particolare attraverso l'esonero dal permesso di lavoro.

(7) Per essere competitivi ed esercitare un potere d'attrazione a livello mondiale, gli Stati membri dovrebbero facilitare ed accelerare le procedure di rilascio e di rinnovo dei visti e dei permessi di soggiorno ai ricercatori.

(8) L'applicazione della presente raccomandazione non deve favorire la fuga di cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ottica dell'instaurazione di una politica globale delle migrazioni, nel quadro del partenariato con i paesi d'origine vanno adottate misure d'accompagnamento dirette a favorire in questi casi l'inserimento dei ricercatori nel loro paese d'origine così come a facilitarne la circolazione.

(9) Poiché gli aspetti relativi al ricongiungimento familiare costituiscono un fattore determinante nella decisione del ricercatore di scegliere la Comunità per svolgervi le proprie ricerche, gli Stati membri dovrebbero mantenere o adottare disposizioni più favorevoli rispetto a quelle della direttiva 2003/86 del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare[44].

(10) Per migliorare le procedure d'ammissione dei ricercatori andrebbe incoraggiato lo scambio di dati e di buone prassi. La presente raccomandazione individua inoltre come fattori di miglioramento i contatti fra le amministrazioni competenti e il lavoro in rete.

(11) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e non da è essa interessata,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1) Per quanto riguarda l'ammissione a fini di ricerca:

- a) di favorire l'ammissione dei ricercatori nella Comunità, esonerandoli dal permesso di soggiorno oppure prevedendo che tale permesso sia accordato loro automaticamente;

- b) di non limitare con quote l'ammissione di cittadini di paesi terzi su posti di ricerca;

- c) di garantire ai cittadini di paesi terzi la possibilità di lavorare come ricercatori senza limiti massimi di tempo, tranne eccezioni giustificate dalle esigenze dei paesi d'origine dei ricercatori stessi;

---

44 GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

2) per quanto riguarda i permessi di soggiorno:

- a) di fissare un limite massimo di 30 giorni come obiettivo per il rilascio dei permessi di soggiorno richiesti da cittadini di paesi terzi a fini di ricerca;

- b) di garantire ai cittadini di paesi terzi, che svolgono funzioni di ricercatore, il rinnovo del permesso di soggiorno senza limiti di tempo, tranne eccezioni giustificate dalle esigenze dei paesi d'origine dei ricercatori stessi;

- c) di coinvolgere progressivamente gli istituti di ricerca nella procedura di ammissione dei ricercatori;

3) per quanto riguarda il ricongiungimento familiare:

- a) di favorire l'ammissione dei familiari dei ricercatori di paesi terzi quando questa non è obbligatoria;

- b) di offrire ai ricercatori di paesi terzi e ai loro familiari la possibilità di presentare una domanda di ricongiungimento quando i familiari si trovano già legalmente sul territorio;

- c) di concedere ai familiari di un ricercatore di paesi terzi, ammessi nel quadro del ricongiungimento, il trattamento più favorevole accordato ai cittadini di paesi terzi per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro dello Stato membro interessato;

- d) di fissare, per la risposta a una domanda d'ammissione di un familiare di un ricercatore di paesi terzi, un termine più breve di quello previsto dall'ordinamento interno e, in ogni caso, di quello di nove mesi stabilito all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 2003/86;

- e) di non imporre ai familiari di ricercatori di paesi terzi periodi d'attesa;

4) per quanto riguarda la cooperazione operativa:

- a) di trasmettere alla Commissione le informazioni relative alle misure adottate per facilitare l'ammissione dei ricercatori di paesi terzi;

- b) di raccogliere statistiche relative al numero di permessi di soggiorno rilasciati ai ricercatori di paesi terzi e ai loro familiari;

- c) di designare, in seno al loro ministero competente per l'immigrazione e, all'occorrenza, all'amministrazione territoriale, una persona di contatto responsabile dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi;

- d) di designare, in seno al ministero competente per la ricerca, una persona di contatto responsabile dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi;

- e) di designare, in seno alle loro ambasciate, una persona di contatto responsabile dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi;

- f) di spingere gli istituti di ricerca a designare una persona di contatto responsabile, al loro interno, dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi;

– g) di far sì che le persone responsabili, in seno alle loro amministrazioni e agli istituti di ricerca, dell'ammissione dei ricercatori di paesi terzi, lavorino in rete a livello nazionale.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

RELAZIONE

Per completare il quadro generale relativo all'ingresso e agli spostamenti dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea, è risultato necessario prevedere misure specifiche dirette a facilitare le condizioni d'ammissione e di circolazione, negli Stati membri, di questa categoria di persone per soggiorni di breve durata.

La proposta di raccomandazione riguarda esclusivamente il settore del rilascio di visti uniformi per un soggiorno la cui durata complessiva non superi i tre anni, e invita gli Stati membri ad adottare progressivamente misure che facilitino l'ingresso e la circolazione dei ricercatori di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto conformemente al regolamento 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001[45].

Delle misure concrete sono state individuate e presentate al Consiglio per approvazione in vista della loro applicazione da parte degli Stati membri. L'obiettivo è che l'attuazione di queste misure sia valutata dopo un anno a partire dall'approvazione della raccomandazione da parte del Consiglio.

La proposta di raccomandazione riguarda le modalità relative alla procedura di rilascio di visti uniformi e costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen. La base giuridica in questo settore è l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), ii), il che implica il ricorso alla "geometria variabile" stabilita dai protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. Così, in virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato CE, questo Stato non partecipa all'adozione della proposta di raccomandazione, che ad esso non sarà vincolante né applicabile. Quando tuttavia delle proposte costituiscono uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen come avviene nella fattispecie, conformemente all'articolo 5 del protocollo "la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'*acquis* di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno". La raccomandazione non si applicherà neanche al Regno Unito e all'Irlanda, a meno che questi due Stati, in virtù di un meccanismo previsto nel protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, non vi siano autorizzati.

Conformemente all'accordo firmato il 17 maggio 1999 fra il Consiglio, la Norvegia e l'Islanda per associare questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, le misure adottate dall'Unione europea per modificare o completare tale *acquis* sono attuate e applicate dalla Norvegia e dall'Islanda.

L'articolo 3 dell'atto d'adesione prevede che le disposizioni dell'*acquis* di Schengen e gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato indicato dall'articolo,

---

[45] Regolamento 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10).

sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri dalla data d'adesione. Le disposizioni e gli atti non rientranti nell'allegato, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine conformemente a tale articolo. Ad eccezione dei regolamenti (CE) 539/2001 e 1683/95, le disposizioni di Schengen relative ai visti (articoli da 9 a 18 della Convenzione Schengen e relative decisioni d'applicazione, in particolare l'Istruzione consolare comune) non sono elencate in questo allegato e, pur essendo vincolanti a partire dall'adesione, sono applicabili ai nuovi Stati membri solo in virtù della decisione del Consiglio sopra citata.

Tenuto conto dell'urgenza e dell'importanza di queste misure, visti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona, e per la loro stessa natura, solo un'azione comunitaria permette di raggiungere l'obiettivo prefissato.

COMMENTO DELLE MISURE

Perché l'Unione europea possa richiamare ricercatori dei paesi terzi è necessario facilitare il loro ingresso e la loro mobilità, per consentire a questa categoria di persone di spostarsi all'interno dello spazio comune per partecipare ad azioni concrete nel quadro dei programmi di ricerca scientifica nella Comunità europea.

Le procedure e le condizioni di rilascio dei visti uniformi per soggiorni di breve durata sono stabilite dall'Istruzione consolare comune. L'Istruzione consolare comune prevede delle possibilità di facilitazione per vari aspetti della procedura di rilascio dei visti. Tali facilitazioni sono destinate alle persone in buona fede.

La raccomandazione si fonda interamente sull'idea che i ricercatori chiamati a partecipare ad azioni a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea, provenienti da paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto conformemente al regolamento 539/2001, possono essere considerati persone in buona fede per le quali è opportuno facilitare il rilascio dei visti uniformi.

Gli Stati membri possono prefiggersi l'obiettivo di adottare le disposizioni necessarie, in termini di risorse materiali e amministrative, per garantire in maniera generale la riduzione dei termini di rilascio dei visti chiesti dai ricercatori.

Deve essere facilitata la mobilità internazionale dei ricercatori chiamati a spostarsi frequentemente per soggiorni di breve durata, tanto più che si tratta di una delle misure di accompagnamento che la Comunità può adottare per incoraggiare la "circolazione dei cervelli" e per contrastare la "fuga di cervelli" a scapito di taluni paesi terzi. Per questa ragione viene raccomandato agli Stati membri di rilasciare, ai ricercatori che dimostrino di doversi spostare frequentemente per i loro lavori, visti che consentano loro di effettuare diversi viaggi di andata e ritorno fra l'Unione europea e il loro paese d'origine, e di adattare la validità dei visti alla durata dei lavori di ricerca. I ricercatori interessati non dovranno più così chiedere vari visti successivi nel corso dei loro lavori.

In base all'*acquis* di Schengen in materia di politica dei visti, i richiedenti un visto devono presentare una serie di documenti giustificativi a sostegno della loro domanda. Riconoscendo i ricercatori come persone in buona fede, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di ridurre la quantità di documenti giustificativi richiesti per questa categoria di persone, tenendo conto della situazione locale. In consultazione con gli

istituti di ricerca autorizzati, un approccio armonizzato potrebbe facilitare il trattamento delle domande di visti presentate dai ricercatori.

Gli Stati membri possono, in conformità con le regole definite nell'*acquis*, ridurre o esonerare dalle spese di dossier le domande individuali dei ricercatori.

Per promuovere lo scambio di migliori prassi, gli Stati membri si consultano a livello locale e condividono le informazioni sugli approcci amministrativi seguiti per facilitare il trattamento delle domande di visto presentate dai ricercatori.

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione presenterà una prima valutazione delle misure prese entro il termine di un anno a decorrere dalla data d'adozione della raccomandazione.

2004/0063 (CNS)

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

diretta a facilitare il rilascio di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), ii),

vista la proposta della Commissione[46],

visto il parere del Parlamento europeo[47],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[48],

considerando quanto segue:

(1) Al fine di rafforzare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario[49,] nel gennaio 2000, creare lo spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore.

(2) Avallando la creazione dello spazio europeo della ricerca, il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo, per la Comunità, di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

(3) La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità per i ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di ricerca della Comunità europea con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori di paesi terzi.

(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca, è valutato a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani le carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere autorizzati a entrare e circolare nello spazio comune a fini di ricerca.

---

46 GU C del , pag. .
47 GU C del , pag. .
48 GU C del , pag. .
49 COM (2000) 6 del 18 gennaio 2000.

(5) Per essere competitivi ed esercitare un potere d'attrazione a livello mondiale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per facilitare l'ingresso e gli spostamenti dei ricercatori all'interno della Comunità per soggiorni di breve durata.

(6) Per i soggiorni di breve durata, gli Stati membri si impegnano a considerare i ricercatori dei paesi terzi soggetti all'obbligo di visto conformemente al regolamento 539/2001 come delle persone in buona fede, e ad accordare loro le facilitazioni previste nell'acquis per le procedure di rilascio dei visti per i soggiorni di breve durata.

(7) Occorre incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone prassi per migliorare le procedure di rilascio dei visti di soggiorno di breve durata per i ricercatori.

(8) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e non da è essa interessata. Poiché tuttavia la presente raccomandazione mira a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, è d'applicazione l'articolo 5 di detto protocollo.

(10) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea: il Regno Unito non partecipa quindi all'adozione della presente raccomandazione e non è da questa interessato.

(11) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea: l'Irlanda non partecipa quindi all'adozione della presente raccomandazione e non è da questa interessata.

(12) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nell'ambito contemplato all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

(13) La presente raccomandazione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di facilitare il rilascio dei visti impegnandosi a esaminare rapidamente le domande presentate dai ricercatori di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto conformemente al regolamento 539/2001;

2. di favorire la mobilità internazionale dei ricercatori di paesi terzi chiamati a recarsi frequentemente nell'Unione europea rilasciando loro visti per più ingressi. Per determinare la durata della validità dei visti, gli Stati membri prendono in considerazione la durata dei programmi di ricerca a cui i ricercatori sono chiamati a partecipare;

3. di impegnarsi a facilitare l'adozione di un approccio armonizzato per quanto riguarda i documenti giustificativi da allegare alla presentazione della domanda di visto dei ricercatori. Gli Stati membri consultano in questo contesto gli istituti di ricerca autorizzati;

4. di favorire il rilascio dei visti senza spese di dossier per i ricercatori, in conformità con le disposizioni stabilite nell'*acquis*;

5. per favorire lo scambio di migliori prassi, di tenere conto nell'ambito della cooperazione consolare locale dell'obiettivo di facilitare il rilascio dei visti ai ricercatori di paesi terzi;

6. di impegnarsi a trasmettere alla Commissione, entro un anno a decorrere dall'adozione della raccomandazione, informazioni relative alle migliori prassi applicate per facilitare il rilascio di visti uniformi ai ricercatori, per consentirle di valutare i progressi compiuti.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente